

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2896 del 23/06/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, comma 7., D.M. n. 31/15, art. 4., commi 4. e 5., L.R. n. 13/15. Eni S.p.A. con sede legale in Piazzale E. Mattei, 1 - Roma. Proroga dei termini per la presentazione del Progetto di Bonifica inerente i Punti di Conformità (PoC) della matrice ambientale "acque sotterranee", denominati "PZ2", "PZ6", "PZ7", "PZ9", "PZ10" e "PZ11" afferente l'area su cui insiste il Punto Vendita n. 15916 (in attività), sita in Via Campo di Marte, 39 - Forlì
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2999 del 23/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventitre GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, comma 7., D.M. n. 31/15, art. 4., commi 4. e 5., L.R. n. 13/15. **Eni S.p.A.** con sede legale in Piazzale E. Mattei, 1 – Roma. **Proroga dei termini per la presentazione del Progetto di Bonifica inerente i Punti di Conformità (PoC)** della matrice ambientale “acque sotterranee”, denominati “PZ2”, “PZ6”, “PZ7”, “PZ9”, “PZ10” e “PZ11” afferente l’area su cui insiste il Punto Vendita n. 15916 (in attività), sita in Via Campo di Marte, 39 – Forlì.

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall’art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dall’art. 4., commi 4. e 5. del D.M. n. 31/2015;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Richiamata la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*” sottoscritta in data 02.05.2016 tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpae, stipulata in attuazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 85 della L. 56/2014 e dell’art. 15, comma 9 della L.R. 13/2015, nella quale, relativamente alla procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti), si conviene che:

- “[...] le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all’art. 244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza [...]”;
- “[...] ARPAE eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti delle suddette funzioni [...]”;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell’Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l’esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall’art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 16.07.2019, prot. gen. n. 16323/19, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;

Atteso che in attuazione della sopracitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione e la Provincia, mediante Arpae, esercitano le suddette funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l'istruttoria del tecnico istruttore Dr. Francesca Viroli e del Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci di seguito riportata;

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-141 del 13.01.2020, Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha approvato la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica predisposta per le matrici ambientali "suolo profondo insaturo" e "acque sotterranee" afferenti l'area su cui insiste il Punto Vendita n. 15916 (in attività), sita in Via Campo di Marte, 39 – Forlì;

Rilevato che al punto 7. delle prescrizioni della sopracitata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-141 si stabiliva che la Società Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione, entro il 15 giugno 2020, del Progetto di Bonifica atto a conseguire la conformità, in corrispondenza dei Punti di Conformità (PoC) denominati "PZ2", "PZ6", "PZ7", "PZ9", "PZ10" e "PZ11", agli obiettivi di bonifica definiti, rappresentati dalle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 31/15;

Considerato che con nota del 25.05.2020, PG/2020/76712 del 27.05.2020, Eni Rewind S.p.A., in qualità di mandataria di Eni S.p.A. Refining & Marketing, ha, tra l'altro:

- A) comunicato il cronoprogramma dell'esecuzione della prova pilota per i mesi di giugno e luglio 2020, mediante iniezioni ***In Situ Chemical Oxidation (ISCO)***, propedeutica al dimensionamento dell'intervento di bonifica a carico della porzione satura del sottosuolo per l'intero sito;
- B) **chiesto la concessione di una proroga di 6 (sei) mesi per la presentazione del sopracitato Progetto di Bonifica**, in considerazione del rinvio delle attività propedeutiche di cui al precedente punto A), a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Rilevato che con nota del 08.06.2020, PG/2020/82124, l'Unità organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC) ha richiesto al Comune di Forlì – Unità Acque, Suolo e Protezione Civile, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì di comunicare, entro e non oltre il giorno venerdì 19 giugno 2020, la sussistenza di **eventuali motivi ostativi all'accoglimento della suddetta proroga di 6 (sei) mesi rispetto al termine previsto del 15.06.2020, quindi fino al 15.12.2020**, per la presentazione del sopracitato Progetto di Bonifica;

Dato atto che in riscontro alla suddetta nota del 08.06.2020 gli Enti sopracitati non hanno fatto pervenire, entro il termine indicato, alcuna comunicazione attestante la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della suddetta richiesta di proroga;

Ritenuto opportuno procedere alla concessione della proroga richiesta a condizione che venga dato seguito a quanto stabilito con la sopracitata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-141 del 13.01.2020, così come modificata dal presente atto;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo V della Parte Quarta "*Bonifica di siti contaminati*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 99/2015 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie

articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall' 01.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;

Dato atto che l'istruttore tecnico Dr. Francesca Viroli e il Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci;

D E T E R M I N A

1. di stabilire che il punto 7. della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-141 del 13.01.2020, è sostituito con il seguente:

"7. di stabilire che la Società Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals dovrà provvedere alla trasmissione, entro il 15 dicembre 2020, del Progetto di Bonifica atto a conseguire la conformità, in corrispondenza dei Punti di Conformità (PoC) denominati "PZ2", "PZ6", "PZ7", "PZ9", "PZ10" e "PZ11", agli obiettivi di bonifica definiti, rappresentati dalle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 31/15.

Il suddetto elaborato dovrà essere trasmesso dalla Società Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals, direttamente o mediante terzi appositamente delegati, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena e Arpae - Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì – Unità Acque, Suolo e Protezione Civile e all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì;"

2. di ritenere non ulteriormente prorogabile la data del **15.12.2020** sopra fissata;

3. di considerare il presente atto parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-141 del 13.01.2020, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente alla Determinazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

4. di dare atto che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, l'istruttore tecnico Dr. Francesca Viroli e il Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci in riferimento al procedimento relativo alla presente Determinazione, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

5. di dare atto, altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

6. di fare salvi i diritti di terzi ai sensi di legge;

7. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

8. di trasmettere il presente atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:

- a Eni S.p.A. - Refining & Marketing and Chemicals – Area Centro-Nord;
- Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena;
- Comune di Forlì – Unità Acque, Suolo e Protezione Civile;
- Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì;
- Eni Rewind S.p.A..

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Area Autorizzazioni e Concessioni Est
(*Dr. Mariagrazia Cacciaguerra*)*

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.